



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 056 – 1° Luglio 2021

DECRETO-LEGGE N. 99/2021: NUOVA CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 PER LE AZIENDE INDUSTRIALI TESSILI

Con riferimento alle aziende industriali destinatarie della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) del settore tessile (e affini), si comunica che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 30 Giugno 2021, n. 99 e della relativa entrata in vigore del provvedimento, sono state introdotte nuove settimane di integrazione salariale di cassa integrazione COVID-19 nonché risulta essere stato prorogato il divieto di licenziamento.

Di seguito si riporta l'art. 4 del decreto in parola:

Art. 4

Misure in materia di tutela del lavoro

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del

contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del provvedimento:

- [Decreto-Legge 30 Giugno 2021, n. 99](#)

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, le caratteristiche del nuovo istituto:

- Ammortizzatore sociale utilizzabile esclusivamente dalle aziende delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati dai codici Ateco2007 13, 14 e 15 (*);
- Integrazione salariale attivabile per n. 17 settimane calendarizzabili nel periodo dal 1° Luglio 2021 (si consiglia, al fine di ottenere un regolare iter di approvazione, di iniziare il periodo di integrazione salariale sempre dal primo lunedì utile, ovvero da lunedì 5 Luglio 2021) al 31 Ottobre 2021;
- In favore di tutti i lavoratori in forza al 30 Giugno 2021 ed esclusione da eventuali contributi addizionali a carico del datore di lavoro;
- Stesse caratteristiche (indennità, modalità di computo, tempistiche di invio domande, procedure sindacali ecc.) dell'ammortizzatore sociale emergenziale (CIGO COVID-19, ex D.L. n. 18/2020);
- specularmente all'introduzione di nuove settimane di integrazione salariale, per le aziende che faranno accesso al nuovo ammortizzatore sociale viene disposta la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) fino al 31 Ottobre 2021, salvo le ipotesi ammesse già note.

N.B. Si precisa che tale possibilità di proroga della CIGO COVID-19 fa riferimento esclusivamente alle aziende industriali operanti nel settore tessile, caratterizzate dai codici Ateco2007 riportati al termine della presente informativa*.

Per le altre aziende industriali destinatarie di CIGO ma che NON dispongono di codici Ateco2007 indicati risultano ancora disponibili i precedenti ammortizzatori sociali già, ovvero:

- nuova Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (CIGSD)
- nuova Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con causali ordinarie.

Per ogni necessità di approfondimento sui due ammortizzatori sociali è possibile prendere visione della [circolare di Studio \(n. 054/2021\)](#) dedicata, rimandando eventualmente anche all'apposito [video-approfondimento](#) realizzato dallo Studio.

In aggiunta, si precisa che per le aziende degli altri settori (aziende del settore terziario (destinatario del fondo di integrazione salariale, ditte artigiane destinatarie del fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato e società di ridotte dimensioni e settori particolari destinatarie della cassa integrazione guadagni in deroga), nel caso di ulteriori necessità di integrazione salariale a partire dal mese di Luglio 2021, rimangono confermate le previsioni del D.L. n. 41/2021 ("Decreto Sostegni") che, come noto, ha introdotto n. 28 settimane collocabili tra il 1° Aprile ed il 31 Dicembre 2021.

Siccome le 28 settimane potevano essere richieste fin da inizio Aprile 2021, ad inizio Luglio 2021 saranno completate inizialmente le iniziali 13 settimane richieste (o periodo inferiore); successivamente a tale primo periodo di richiesta, sarà quindi possibile procedere con la richiesta delle rimanenti n. 15 settimane (o periodo inferiore) di integrazione salariale, a completamente delle 28 totali.

All'atto dell'esatta calendarizzazione del nuovo periodo integrazione salariale, si consiglia di valutare molto attentamente l'esatta distribuzione delle nuove settimane (eventualmente considerando la possibilità di pianificare più istanze separate per periodi intervallati) nonché l'effettiva decorrenza dalla quale attivare l'ammortizzatore sociale, posticipandone eventualmente l'avvio. Si precisa, infatti, che attualmente, non si ha ancora notizia di eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale che potrebbero essere introdotti nel caso di esaurimento delle ultime 28 settimane disponibili fino a fine 2021.

Di seguito si riepilogano alcune importanti precisazioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali:

- è utile rammentare che non risulta possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali per coprire le assenze solitamente dovute alle chiusure feriali collettive: per tali periodi, anche in occasione di ammortizzatore sociale attivato, dovranno essere utilizzati gli ordinari residui di ferie;
- si richiede cortesemente alle aziende clienti di tenere monitorata quotidianamente la PEC aziendale e di inoltrare prontamente eventuali comunicazioni inviate dall'INPS riguardanti gli ammortizzatori sociali, in quanto l'Istituto utilizza, abitualmente e quasi in via esclusiva, il canale della posta certificata per inviare importanti comunicazioni e/o richieste relative alle istanze dei vari ammortizzatori sociali attivati per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Tali comunicazioni e/o richieste, se non evase per tempo, potrebbero portare a conseguenze molto importanti, tra cui anche il possibile rifiuto definitivo della domanda. Con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali a pagamento diretto INPS, si precisa che i termini di invio molto stringenti (30 giorni) dei modelli SR41 per far disporre gli ordini di pagamento in favore dei lavoratori, decorrono proprio dalla data di ricezione del

provvedimento di autorizzazione del periodo di integrazione salariale, comunicato solitamente via PEC.

Si precisa che lo Studio non potrà che considerarsi esonerato circa eventuali responsabilità derivanti da SR41 non inviati e/o inviati in ritardo a causa di comunicazioni inviate dall'Istituto alle aziende ma non inoltrate o inoltrate con ritardo al referente paghe;

- si ricorda che con la nota del n. 532/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha evidenziato l'avvio di un'intensa attività di vigilanza riguardanti il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali legati alle conseguenze della pandemia COVID-19. Nella stessa viene chiarito che particolare attenzione, oltre che ad eventuali richieste d'intervento e a segnalazioni pervenute, sarà riservata alle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività, alle aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di ammortizzatore sociale nonché alle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart-working il personale e, contestualmente, richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali. Saranno monitorate, inoltre, anche le assunzioni, le trasformazioni e le riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi prossimi le richieste di ammortizzatori sociali. Sulla base di ciò si raccomanda alle aziende clienti di osservare un comportamento prudente e cautelativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali oggi disponibili.

Le aziende che risultano quindi interessate all'attivazione/prosecuzione dell'ammortizzatore sociale, sia con riferimento all'attivazione di un nuovo periodo di CIGSD/CIGO per le aziende industriali che per la proroga dell'ammortizzatore sociale già attivato (28 settimane di FIS, CIGD, FSBA) per le altre aziende, anche alla luce dei termini ristretti per la predisposizione degli adempimenti necessari, sono pregate cortesemente di **contattare al più presto il proprio referente di Studio**, salvo accordi già intercorsi.

Si precisa fin da ora che in caso di mancato contatto diretto, l'attività si intenderà regolarmente ripresa e non si darà luogo ad alcuna istanza di proroga "automatica" dell'ammortizzatore in corso.

Si ricorda che è possibile consultare la [circolare n. 053/2021](#), aggiornata di recente, per approfondire numerosi aspetti circa il funzionamento degli ammortizzatori sociali COVID-19.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

FRISONIeBISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134
T 031555560 | F 031555540
info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it



* ELENCO CODICI ATECO2007 INTERESSATI DALLA NUOVA CIGO COVID-19

➤ **13 - INDUSTRIE TESSILI**

13.1 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

(13.10 Preparazione e filatura di fibre tessili, 13.10.0 Preparazione e filatura di fibre tessili, 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili).

13.2 TESSITURA (13.20 Tessitura, 13.20.0 Tessitura, 13.20.00 Tessitura).

13.3 FINISSAGGIO DEI TESSILI

(13.30 Finissaggio dei tessili, 13.30.0 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari, 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari).

13.9 ALTRE INDUSTRIE TESSILI

(13.91 Fabbricazione di tessuti a maglia, 13.91.0 Fabbricazione di tessuti a maglia, 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia, 13.92 Confezionamento di articoli tessili esclusi gli articoli di abbigliamento, 13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, 13.92.2 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca, 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca, 13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette, 13.93.0 Fabbricazione di tappeti e moquette, 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette, 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti, 13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti, 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti, 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento), 13.95.0 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento), 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento), 13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali, 13.96.1 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili, 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili, 13.96.2 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali, 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali, 13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca, 13.99.1 Fabbricazione di ricami, 13.99.10 Fabbricazione di ricami, 13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti, 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti, 13.99.9 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi, 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi).

➤ **14 – CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA**

14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)

(14.11 Confezione di abbigliamento in pelle, 14.11.0 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle, 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle, 14.12 Confezione di indumenti da lavoro, 14.12.0 Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro, 14.12.00 Confezione di camicie, divise ed altri indumenti da lavoro, 14.13 Confezione di altro abbigliamento esterno, 14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno, 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno, 14.13.2 Sartoria e

confezione su misura di abbigliamento esterno, 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, 14.14 Confezione di biancheria intima, 14.14.0 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, 14.19 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori, 14.19.1 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, 14.19.2 Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari, 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate, 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari).

14.2 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA

(14.20 Confezione di articoli in pelliccia, 14.20.0 Confezione di articoli in pelliccia, 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia).

14.3 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

(14.31 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, 14.31.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, 14.39 Fabbricazione di altri articoli di maglieria 14.39.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia).

➤ 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

15.1 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

(15.11 Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce, 15.11.0 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce, 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce, 15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, 15.12.0 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria, 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione, 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria).

15.2 FABBRICAZIONE DI CALZATURE

(15.20 Fabbricazione di calzature, 15.20.1 Fabbricazione di calzature, 15.20.10 Fabbricazione di calzature, 15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature, 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature).